



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Orientale  
Porti di Trieste e Monfalcone

PROGETTO AdSP n° 1949

## Componenti di intervento nel progetto di ammmodernamento infrastrutturale e funzionale del terminal contenitori del Molo VII nel porto di Trieste

CIG: 9192064b2b - CUP: C94E21000270001

PROGETTISTA:



F&M Ingegneria Spa  
Via Belvedere 8/10  
30035 - Mirano (VE)



Haskoning-DHV Nederland B.V  
P.O. Box 1132  
3800 BC Amersfoort  
The Netherlands



HMR srl  
Piazzale della Stazione 7  
35131 - Padova (PD)



SQS srl  
Viale della Terza Armata 7  
34123 - Trieste (TS)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Eric Marcone

## PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

NOME FILE: 1949\_PFTE\_L0\_ECO\_r004\_12\_01.doc

SCALA: -

TITOLO ELABORATO:

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE I**

ELABORATO:

**L0\_ECO\_r004**

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
01	07/06/2023	RISCONTRO OSSERVAZIONI REG_PROT-0008501	C.S.	C.S.	T.T.
00	05/05/2023	PRIMA EMISSIONE PER COMMENTI	C.S.	C.S.	T.T.



## Sommario

<b>TITOLO 1</b>	<b>NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO</b>	<b>5</b>
ART. 1	OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 2	AMMONTARE DELL'APPALTO, CATEGORIE DI OPERE E GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE	7
ART. 3	DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL'APPALTO	10
ART. 4	MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	11
<b>TITOLO 2</b>	<b>DISCIPLINA CONTRATTUALE</b>	<b>12</b>
ART. 5	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	12
ART. 6	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	13
ART. 7	DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	14
ART. 8	FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	14
ART. 9	DIREZIONE LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE	14
ART. 10	RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO – DIRETTORE DI CANTIERE	15
ART. 11	NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE	15
<b>TITOLO 3</b>	<b>TERMINI PER L'ESECUZIONE</b>	<b>16</b>
ART. 12	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA	16
<b>ART. 13</b>	<b>PROGETTAZIONE ESECUTIVA: MODALITÀ E TERMINI</b>	<b>16</b>
<b>ART. 14</b>	<b>CORRISPETTIVO</b>	<b>17</b>
ART. 15	RITARDO NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	17
ART. 16	APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	18
<b>ART. 17</b>	<b>CONSEGNA DEI LAVORI</b>	<b>19</b>
ART. 18	PRINCIPIO E TERMINE UTILE PER IL COMPIMENTO DEI LAVORI	20
ART. 19	SOSPENSIONI E PROROGHE	21
ART. 20	PENALI IN CASO DI RITARDO	22
ART. 21	PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA	23
ART. 22	INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	24
ART. 23	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	25
<b>TITOLO 4</b>	<b>DISCIPLINA ECONOMICA</b>	<b>25</b>
ART. 24	ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	25



<b>ART. 25</b>	<b>PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA .....</b>	<b>26</b>
<b>ART. 26</b>	<b>PAGAMENTI IN ACCONTO .....</b>	<b>26</b>
<b>ART. 27</b>	<b>CONTO FINALE E PAGAMENTO A SALDO .....</b>	<b>27</b>
<b>ART. 28</b>	<b>RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO.....</b>	<b>28</b>
<b>ART. 29</b>	<b>RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO .....</b>	<b>28</b>
<b>ART. 30</b>	<b>CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI .....</b>	<b>28</b>
<b>TITOLO 5</b>	<b>CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI .....</b>	<b>28</b>
<b>ART. 31</b>	<b>LAVORI A CORPO.....</b>	<b>28</b>
<b>ART. 32</b>	<b>LAVORI A MISURA .....</b>	<b>29</b>
<b>ART. 33</b>	<b>LAVORI IN ECONOMIA.....</b>	<b>30</b>
<b>ART. 34</b>	<b>VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA .....</b>	<b>30</b>
<b>TITOLO 6</b>	<b>CAUZIONI E GARANZIE .....</b>	<b>30</b>
<b>ART. 35</b>	<b>CAUZIONE PROVVISORIA.....</b>	<b>30</b>
<b>ART. 36</b>	<b>CAUZIONE DEFINITIVA .....</b>	<b>31</b>
<b>ART. 37</b>	<b>RIDUZIONE DELLE GARANZIE .....</b>	<b>31</b>
<b>ART. 38</b>	<b>ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA .....</b>	<b>31</b>
<b>ART. 39</b>	<b>ASSICURAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA .....</b>	<b>32</b>
<b>ART. 40</b>	<b>POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE .....</b>	<b>32</b>
<b>TITOLO 7</b>	<b>DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE .....</b>	<b>32</b>
<b>ART. 41</b>	<b>VARIAZIONE DEI LAVORI .....</b>	<b>33</b>
<b>ART. 42</b>	<b>PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI.....</b>	<b>33</b>
<b>TITOLO 8</b>	<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA .....</b>	<b>34</b>
<b>ART. 43</b>	<b>NORME DI SICUREZZA GENERALI.....</b>	<b>34</b>
<b>ART. 44</b>	<b>SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO .....</b>	<b>35</b>
<b>ART. 45</b>	<b>PIANI DI SICUREZZA.....</b>	<b>35</b>
<b>ART. 46</b>	<b>PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS).....</b>	<b>35</b>
<b>ART. 47</b>	<b>OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA .....</b>	<b>36</b>
<b>TITOLO 9</b>	<b>DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....</b>	<b>37</b>
<b>ART. 48</b>	<b>SUBAPPALTO .....</b>	<b>37</b>



<b>ART. 49</b>	<b>RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO.....</b>	<b>38</b>
<b>ART. 50</b>	<b>PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....</b>	<b>38</b>
<b>TITOLO 10</b>	<b>CONTROLLI.....</b>	<b>38</b>
<b>ART. 51</b>	<b>PROVE E CONTROLLI (FAT E SAT) .....</b>	<b>38</b>
<b>ART. 52</b>	<b>CONTROLLI, PROVE E VERIFICHE SUI LAVORI.....</b>	<b>39</b>
<b>TITOLO 11</b>	<b>TITOLO 11 RISERVE .....</b>	<b>39</b>
<b>ART. 53</b>	<b>RISERVE.....</b>	<b>40</b>
<b>TITOLO 12</b>	<b>CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO .....</b>	<b>41</b>
<b>ART. 54</b>	<b>ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....</b>	<b>41</b>
<b>ART. 55</b>	<b>CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....</b>	<b>41</b>
<b>TITOLO 13</b>	<b>SCIoglimento DEL CONTRATTO .....</b>	<b>42</b>
<b>ART. 56</b>	<b>RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>42</b>
<b>ART. 57</b>	<b>RECESSO ORDINARIO .....</b>	<b>42</b>
<b>TITOLO 14</b>	<b>DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE .....</b>	<b>42</b>
<b>ART. 58</b>	<b>DOCUMENTAZIONE AS-BUILT .....</b>	<b>42</b>
<b>ART. 59</b>	<b>CONTO FINALE.....</b>	<b>43</b>
<b>ART. 60</b>	<b>COLLAUDO .....</b>	<b>43</b>
<b>ART. 61</b>	<b>MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO.....</b>	<b>43</b>
<b>ART. 62</b>	<b>PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA.....</b>	<b>44</b>
<b>TITOLO 15</b>	<b>NORME FINALI.....</b>	<b>44</b>
<b>ART. 63</b>	<b>ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI .....</b>	<b>44</b>
<b>ART. 64</b>	<b>OSSERVAZIONI DELLE LEGGI DEI REGOLAMENTI DELLA NORMATIVA TECNICA .....</b>	<b>44</b>
<b>ART. 65</b>	<b>CONTINUITÀ OPERATIVA DELLE AREE PORTUALI .....</b>	<b>46</b>
<b>ART. 66</b>	<b>ISO 14001 - SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE .....</b>	<b>47</b>
<b>ART. 67</b>	<b>ECCEZIONI DELL'APPALTATORE .....</b>	<b>47</b>
<b>ART. 68</b>	<b>SPESE CONTRATTUALI.....</b>	<b>48</b>
<b>ART. 69</b>	<b>DANNI DI FORZA MAGGIORE.....</b>	<b>48</b>
<b>ART. 70</b>	<b>DANNI ALLE OPERE .....</b>	<b>48</b>
<b>ART. 71</b>	<b>DIFETTO DI COSTRUZIONE .....</b>	<b>49</b>



<b>ART. 72</b>	<b>GARANZIE .....</b>	<b>49</b>
<b>ART. 73</b>	<b>RESPONSABILITÀ VERSO TERZI .....</b>	<b>49</b>
<b>ART. 74</b>	<b>ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....</b>	<b>49</b>
<b>ART. 75</b>	<b>ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE .....</b>	<b>53</b>
<b>ART. 76</b>	<b>APPROVAZIONE MATERIALI E COMPONENTI .....</b>	<b>53</b>



## PREMESSA

Il Capitolato Speciale d'Appalto è stato diviso in due parti, per comodità suddivise in due documenti come specificato di seguito, l'una contenente la definizione tecnica ed economica dei lavori e l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra nel dettaglio:

PARTE PRIMA	doc. 1949_PFTE_L0_ECO_r004_12	Definizione tecnica ed economica dei lavori
PARTE SECONDA	doc. 1949_PFTE_L0_ECO_r005_12	Prescrizioni tecniche e norme generali

Il Capitolato contiene l'obbligo per l'Appaltatore di redigere il piano di qualità di costruzione e installazione da sottoporre all'approvazione della Direzione dei lavori che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.

Il presente documento contiene la PARTE PRIMA, che illustra nel dettaglio tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto di fattibilità tecnica ed economica (artt. 21 e 32 dell'allegato I.7 del codice degli appalti D. Lgs. 36/2023).

## TITOLO 1 NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

### Art. 1 Oggetto dell'appalto

Oggetto del presente appalto sono la progettazione esecutiva e successiva realizzazione di lavori di cui al Progetto 1949 "Componenti di intervento nel progetto di ammodernamento infrastrutturale e funzionale del terminal contenitori del Molo VII del Porto di Trieste".

Ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 28 del Codice degli appalti, l'appalto si configura come contratto misto avente ad oggetto lavori e servizi atti alla realizzazione di quanto descritto nel presente articolo, mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera ovvero conformi al Decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017, pubblicato nella G.U. n. 23 del 28/01/2017, e s.m.i..

Sono comprese nell'appalto:

- l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal C.S.A., con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto, dal disciplinare e dalla relazione tecnica poste a base di gara con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla lettera b);
- la redazione, prima dell'esecuzione di cui alla lettera a), della progettazione esecutiva, a cura dell'appaltatore nel rispetto dell'articolo 22 dell'allegato I.7 al codice degli appalti, in conformità al progetto posto a base di gara



dalla Stazione appaltante e da approvare da parte di quest'ultima prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'Art. 16 del presente capitolato; nel seguito del presente contratto ogni qualvolta ricorrano le parole «progettazione esecutiva» si intende la prestazione di cui alla presente lettera b).

La progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Le lavorazioni conseguenti, così come illustrato negli elaborati progettuali, sono quindi relative a:

- Ripristino strutturale all'intradosso dell'implacato. Tali interventi si sono resi necessari a seguito dei fenomeni di degrado delle parti in calcestruzzo armato normale e precompresso (corrosione di armature, distacco di copriferri...) verificatisi negli anni anche a causa dell'esposizione della struttura in ambiente marino, fortemente aggressivo per la presenza di cloruri;
- Nuova rete acque meteoriche e rifacimento di parte della pavimentazione per creare le pendenze necessarie al defluimento dell'acqua;
- Ammodernamento della rete elettrica. Gli interventi comprendono l'adeguamento della sottostazione principale, l'adeguamento delle 6 cabine elettriche secondarie esistenti al fine di servire le gru di piazzale aggiuntive, i collegamenti elettrici di media tensione e telematici per ricomporre i nuovi anelli tra le cabine elettriche oltre ai collegamenti con le gru Ship-To-Shore (STS), la creazione dei punti fissi per le gru, i collegamenti in bassa tensione e la rete telematica agli edifici.

I lavori in progetto dovranno essere realizzati in modo tale da minimizzare gli impatti sull'operatività del terminal nella fase di realizzazione. La predisposizione delle aree di cantiere (fisse e mobili) hanno una ripercussione sulle procedure e modalità operative del terminal; è quindi di primaria importanza il rispetto delle fasi di cantierizzazione e del cronoprogramma per procedere con la realizzazione delle opere.

Come desunto dal Progetto a base di gara, costituiscono scopo del presente appalto la realizzazione delle seguenti opere:

- Ripristino strutturale:
  - preparazione superficiale mediante martellinatura delle travi per rimozione delle parti più ammalorate con evidenti segni di distacco del copriferro
  - idropulizia finalizzata a rimuovere qualsiasi traccia di sporco e difetti minori e a preparare le superfici all'applicazione del trattamento protettivo di impermeabilizzazione;
  - idroscarifica del calcestruzzo ammalorato ed in fase di distacco (circa 3 cm per l'idroscarifica leggera e 5 cm per quella profonda o comunque fino a completa rimozione del calcestruzzo degradato);
  - passivazione dei ferri di armatura scoperti o messi a nudo dalle demolizioni;
  - ricostruzione del copriferro mediante malta tissotropica a ritiro compensato;
  - applicazione generalizzata del trattamento protettivo finale di impermeabilizzazione.
- Rete acque meteoriche:
  - sistema di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento tramite canalette dotate di un sistema di filtrazione che consente il trattamento in continuo delle acque ed il successivo recapito diretto a mare in grado di compiere quattro funzioni:
    - Drenaggio superficiale



- Ritenzione delle acque
- Trattamento
- Scarico delle acque meteoriche
- Impianti elettrici e speciali:
  - Adeguamento Quadri di media tensione Sottostazione principale;
  - Adeguamento Quadri di media tensione Cabina “A”;
  - Adeguamento Quadri di media tensione Cabina “B”;
  - Adeguamento Quadri di media tensione Cabina “C”;
  - Adeguamento Quadri di media tensione Cabina “SUD”;
  - Adeguamento Quadri di media tensione Cabina “NORD 1”;
  - Adeguamento Quadri di media tensione Cabina “NORD 2”;
  - Adeguamento Quadri di bassa tensione Cabina “SUD”;
  - Fornitura e posa in opera di nuovi trasformatori MT/MT e MT/BT;
  - Linee e condutture di distribuzione principale in MT nuovi anelli;
  - Linee e condutture di distribuzione secondaria in MT verso nuove GRU;
  - Impianto di supervisione e controllo.

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati di progetto.

Resta comunque inteso che, anche se non espressamente specificate o richiamate, l'appalto comprende tutte le opere, dotazioni e prestazioni che siano prescritte da disposizioni di legge o che siano indispensabili a norma di legge e che dette opere, forniture e prestazioni sono comprese e compensate nel prezzo offerto.

Resta inoltre inteso che l'Appaltatore dovrà eseguire tutti i lavori che la Direzione dei lavori ordinerà nel rispetto dei termini di legge e dei regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- la L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
- il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).in seguito “Codice”;
- il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- il D. L. 32/2019;
- legge n. 29 luglio 2021, n. 108.

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione le squadre necessarie ed organizzare i lavori nel rispetto della normativa della sicurezza sul lavoro e nel rispetto dei contratti nazionali collettivi, tenendo conto di indennità, compensi, maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per le lavorazioni condotte in siffatte condizioni; l'appaltatore dovrà inoltre garantire la propria reperibilità e disponibilità per l'esecuzione dei lavori nei periodi di ferie e festivi.

## **Art. 2 Ammontare dell'appalto, categorie di opere e gruppi di lavorazioni omogenee**

Ai sensi del Codice l'appalto si configura come contratto misto avente per oggetto lavori e servizi.

L'importo dell'appalto ammonta a € 92'018'308.16 (novantaduemilionidiciottomilatrecentootto/16), di cui:

€ 87'225'626.09 (ottantasettemilioniduecentoventicinquemilaseicentoventisei/09) per lavori soggetti a ribasso d'asta;

€ 3'233'411.30 (tremilioniduecentotrentatremilaquattrocentoundici/30) per oneri relativi alla sicurezza, non





soggetti a ribasso;

Euro 788'659.50 (settecentosettantottomilaseicentocinquantanove/50) per la progettazione definitiva.

Euro 770'611.27 (settecentosettantamilaseicentoundici/27) per la progettazione esecutiva.

IMPORTI A BASE DI GARA		IMPORTO €
A1	LAVORI A CORPO	€ 87'225'626.09
A2	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 3'233'411.30
A3	PROGETTAZIONE	€ 1'559'270.77
IMPORTO A BASE D'ASTA		€ 92'018'308.16

L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella 1 precedente:

- l'importo dei lavori e delle forniture determinato al rigo A1, al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
- l'importo degli oneri di sicurezza determinato al rigo A2, non soggetto a ribasso;
- l'importo del corrispettivo per la progettazione determinato al rigo A3, al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo.

Gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

1	Importi in €	Soggetti a ribasso €	NON soggetti a ribasso €
2	Lavori e servizi	€ 81'227'572.08	
3	Oneri della sicurezza da PSC		€ 3'233'411.30
4	Corrispettivo per la progettazione	€ 1'559'270.77	

Ai fini del combinato disposto dell'articolo 23, comma 16 del Codice e dell'articolo 26, comma 6 del D. Lgs. 81/2008, gli importi del costo della manodopera indicati al rigo A1a della tabella 1, sono ritenuti congrui.

L'importo delle opere a base d'asta si intende comprensivo di tutti gli oneri, spese, prestazioni, provviste e forniture inerenti all'esecuzione delle prestazioni o comunque necessarie al completo finimento delle opere. In tale importo è pure compreso il corrispettivo per le condizioni d'appalto e gli oneri a carico della ditta aggiudicataria elencati agli articoli successivi del presente Capitolato.

#### CATEGORIE PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI

I lavori sono classificati nelle seguenti categorie:

- OG3 "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane"
- OG7 "Opere marittime e lavori di dragaggio"
- OG10 "impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione"
- OS21 "Opere strutturali speciali"

La categoria OG7 è la categoria prevalente.



si intendono:

- «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento;
- «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 104, comma 11 del Codice.

Al fine dell'individuazione dei requisiti, delle responsabilità e delle modalità di assunzione dei lavori da parte di raggruppamenti e consorzi si rimanda all'art. 68 del Codice.

L'importo della predetta categoria, al netto dell'importo delle categorie scorporabili di cui alla successiva tabella, ammonta a € 68'373'552.70 (sessantottomilionitrecentosettantatremilacinquecentocinquantadue/70).

	Lavori	Categoria ex all. II.12 del Codice		Classifica	Importo €	%
1)	Opere stradali	OG3		VI	5'796'223.19	6
2)	Opere marittime	OG7		VIII	68'373'552.70	76
3)	Impianti per la trasformazione alta e media tensione e per la distribuzione di energia elettrica	OG10		VI	8'905'861.66	10
4)	Opere strutturali speciali	OS21		VI	7'383'399.84	8
Totale lavori (compreso oneri della sicurezza)					90'459'037.39	100

Le categorie di lavorazioni omogenee (categorie contabili) di cui all'art. 31, c. 1 dell'Allegato I.7 del Codice, sono indicate nella seguente tabella:

1	LAVORI	Categoria SOA	Importi €	% sul totale
	Sezione 0			
	Sezione 1			
	Sezione 2			
	Sezione 3			
	Sezione 4			
Totale lavori (compresi oneri della sicurezza)				
Totale fornitura				
TOTALE				

Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell'individuazione del "quinto d'obbligo" di cui all'articolo 120, comma 9 del Codice e ai fini del calcolo del



decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, secondo quanto previsto nell'allegato II.14 del Codice.

### **Art. 3 Designazione delle opere dell'appalto**

1. Le opere comprese nell'appalto trovano ampia descrizione nelle relazioni di progetto, negli elaborati esecutivi e di dettaglio costituenti il progetto esecutivo, nelle prescrizioni delle leggi e normative vigenti.
2. Sono comprese nell'appalto la manodopera necessaria, tutte le somministrazioni, le prestazioni, le forniture e le campionature necessarie per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori in oggetto, secondo le forme, le dimensioni, le caratteristiche illustrate negli elaborati tecnici e secondo le norme contemplate nel presente capitolato speciale.
3. L'intervento in oggetto riguarda:
  - Gli interventi di ripristino strutturale all'intradosso dell'implacato. Tali interventi si sono resi necessari a seguito dei fenomeni di degrado delle parti in calcestruzzo armato normale e precompresso (corrosione di armature, distacco di copriferri...) verificatisi negli anni anche a causa dell'esposizione della struttura in ambiente marino, fortemente aggressivo per la presenza di cloruri;
  - La nuova rete acque meteoriche e rifacimento di parte della pavimentazione per creare le pendenze necessarie al defluimento dell'acqua;
  - L'ammodernamento della rete elettrica. Gli interventi comprendono l'adeguamento della sottostazione principale, l'adeguamento delle 6 cabine elettriche secondarie esistenti al fine di servire le gru di piazzale aggiuntive, i collegamenti elettrici di media tensione e telematici per ricomporre i nuovi anelli tra le cabine elettriche oltre ai collegamenti con le gru Ship-To-Shore (STS), la creazione dei punti fissi per le gru, i collegamenti in bassa tensione e la rete telematica agli edifici.

Si precisa inoltre quanto segue:

- il prezzo a corpo comprende tutti i materiali e le lavorazioni per la realizzazione compresi le installazioni di cantiere e le eventuali demolizioni, gli allacciamenti alle reti pubbliche, secondo quanto risulta dai disegni di progetto e dalla dettagliata descrizione;
- la descrizione è redatta con riferimento alle singole lavorazioni dell'elenco prezzi: per ogni fornitura e lavorazione la voce specifica dell'elenco prezzi indica le caratteristiche ed i componenti, mentre nella presente descrizione vengono indicate la distribuzione e la localizzazione di ogni singola fornitura e lavorazione; pertanto con il semplice rimando all'elenco prezzi devono intendersi richiamate le prescrizioni dell'articolo stesso;
- l'eventuale omissione nella presente descrizione di opere o lavorazioni che risultino necessarie per dare piena e totale funzionalità all'intervento progettato non dà diritto all'Appaltatore ad alcun compenso aggiuntivo per nessuna motivazione;
- in caso di contraddizione tra la descrizione e gli altri elaborati di progetto, di norma prevale quanto previsto nella descrizione; nel caso di opere rappresentate nei disegni ma omesse nella descrizione, prevale quanto previsto nel disegno, se non esplicitamente escluso negli altri elaborati; in ogni caso resta fermo il principio precedentemente affermato nella necessità di garantire la piena e totale funzionalità dell'intervento; comunque l'Appaltatore deve darne comunicazione alla Direzione dei lavori e sottostare alle relative indicazioni;
- in caso di diversità grafiche fra le tavole delle strutture, e quelle del progetto architettonico, sono da ritenersi prevalenti le indicazioni del progetto architettonico, limitatamente alla definizione delle caratteristiche e dei limiti



del progetto, mentre sono prevalenti le indicazioni delle tavole delle strutture per quanto riguarda le relative caratteristiche tecniche.

#### **Art. 4 Modalità di stipulazione del contratto**

1. Il contratto è stipulato a corpo del Codice, pertanto “chiavi in mano”, e comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare nulla escluso né eccettuato, per la completa realizzazione a perfetta regola d'arte di quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni delle opere (vedi elaborati allegati al presente CSA), anche se non esplicitamente dettagliato, così da fornire l'intera opera perfetta a regola d'arte e funzionale con riferimento al suddetto progetto allegato e coerentemente alle attività per cui è destinata.

2. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del Codice.

3. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

Il concorrente compila la lista delle lavorazioni e forniture applicando alle voci di elenco prezzi i prezzi unitari che ritiene di offrire.

3. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'Art. 2 “Ammontare dell'appalto”. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.

4. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

5. L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant'altro necessario per dare i lavori, completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che l'appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

6. L'Appaltatore prende atto che l'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte.

7. Il progetto è stato ritenuto dall'Appaltatore, per dichiarazione resa in sede di gara d'appalto, completo, esauriente, adeguato e realizzabile per il prezzo indicato in offerta.

8. L'Appaltatore, avendo esaminato il progetto in sede di gara, non ha avanzato riserve circa la sua validità e realizzabilità.

9. Il presente C.S.A. e tutti gli elaborati del progetto approvato, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa dei lavori nonché le caratteristiche tecniche delle opere oggetto del contratto, gli impianti e le modalità di installazione.

11. L'offerta dell'Appaltatore, quindi, tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari, riportate nel presente C.S.A. e negli elaborati progettuali ed amministrativi, che possono influire sul costo dell'esecuzione dell'opera. Pertanto l'oggetto del contratto ha, come finalità, la progettazione esecutiva e



la realizzazione dell'opera nella sua interezza e funzionalità.

13. L'Ente appaltante, affidando i lavori all'impresa appaltatrice, si avvale non soltanto delle singole prestazioni indicate nel presente capitolato, bensì anche della capacità progettuale ed organizzativa della stessa impresa.

14. L'Appaltatore pertanto assume l'impegno di assistere tecnicamente l'Ente appaltante per consentirgli di raggiungere l'obiettivo della realizzazione, messa in funzione e dell'ottimale utilizzazione dell'opera appaltata, mettendogli a disposizione la sua professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi, privilegiando la costante assistenza tecnica, la prevenzione dei danni e la programmazione delle attività.

15. In funzione di quanto sopra detto, resta inteso e chiarito fra le parti che le pattuizioni contrattuali devono essere interpretate nel senso che l'Appaltatore assume anche il ruolo di tecnico interessato all'adempimento delle prestazioni che, giova ripeterlo, costituiscono espressione della professionalità richiesta all'Appaltatore dall'Ente appaltante.

16. Resta altresì inteso e chiarito che l'Appaltatore rimane l'unico responsabile, nei confronti dell'Ente appaltante, per tutto quanto concerne le attività sommariamente sopra descritte, che verranno eseguite nel rispetto degli impegni contrattuali, oltre che degli incombenti derivanti da leggi, regolamenti ed altre norme in vigore.

17. Il prezzo contrattuale "a corpo" dell'appalto comprende anche tutte le opere impiantistiche, civili e murarie in genere nonché opere di scavo, demolizione, trasporti a rifiuto ed a discarica, opere di sostegno, di protezione e ponteggi, opere di completamento in genere, comunque connesse all'opera di che trattasi.

18. L'esecuzione dei lavori e delle forniture avverrà solo dopo che il progetto esecutivo sia stato validato dal R.U.P. e approvato dall'Ente appaltante.

17. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il R.U.P. avvia la procedura di cui all'art. 108 del Codice.

19. Ai sensi dell'art. 44 c. 6 del Codice, la corresponsione al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, previa approvazione del progetto esecutivo, resta a carico della Stazione Appaltante con le modalità descritte all'Art. 25 del presente CSA.

## TITOLO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

---

### **Art. 5 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, osservato il seguente ordine di prevalenza:

- a. norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- b. contratto di appalto;
- c. norme del buon costruire, quali CEI, UNI, CNR, ISO, CEE;
- d. capitolato speciale di appalto;
- e. contenuti del progetto esecutivo costituiti da relazioni, particolari, tavole grafiche e schemi, secondo il seguente ordine gerarchico d'importanza: di riferimento normativo, ambientale, funzionale, strutturale,



e impiantistico; ed inoltre gli elaborati del progetto architettonico prevarranno su quelli del progetto strutturale e questi due su quello degli impianti tecnologici; nell'ambito degli elaborati grafici dello stesso progetto, l'ordine di prevalenza è quello decrescente del rapporto (ad esempio gli elaborati esecutivi in scala 1:50 prevalgono su quelli in scala 1:100, ecc.), ferma restando la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza di esecuzione, alla statica ed al funzionamento degli impianti;

- f. gli elaborati del piano generale di sicurezza o il piano di sicurezza e coordinamento di cui D. Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.;
- g. l'elenco dei prezzi unitari.

2. L'Appaltatore è tenuto a conoscere i documenti sopra elencati e il loro ordine gerarchico di importanza, di tutto ciò dovrà tener conto nel formulare l'offerta.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

## **Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte del contratto di appalto:

- il capitolato generale (D.M. 19 aprile 2000 n. 145, nella parte residuale successiva alle abrogazioni contenute nell'articolo 358 c. 1 lett. e) del Regolamento n. 207/2010 per quanto applicabile;
- il presente Capitolato Speciale di Appalto;
- gli elaborati grafici progettuali nonché quelli redatti dall'Appaltatore nella propria offerta tecnica;
- l'elenco dei prezzi unitari per i lavori a misura e per i lavori a corpo;
- il computo metrico estimativo, che tuttavia si intende vincolante solo per quanto riguarda i prezzi unitari, mentre non lo è per quanto riguarda le quantità;
- l'offerta economica dell'impresa aggiudicataria, ivi compresa la Lista delle categorie;
- le indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano della Sicurezza redatte in accordo con D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 81/2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia;
- le prescrizioni relative al "Protocollo di Legalità".

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il Codice dei contratti D. Lgs. 36/2023;
- b) il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., con i relativi allegati.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 120 del Codice;





b) le quantità delle singole voci elementari.

Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'Appaltatore in sede di offerta; procure e atti comunque denominati relativi al soggetto aggiudicatario; verbali, rettifiche, integrazioni, quesiti e risposte, provvedimento di aggiudicazione inerente alla procedura di affidamento.

### **Art. 7 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori.

### **Art. 8 Fallimento dell'Appaltatore**

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del Codice.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice.

### **Art. 9 Direzione lavori e direzione del cantiere**

I lavori saranno eseguiti sotto la vigilanza del Direttore dei Lavori nominato dalla Stazione appaltante. Al sopraddetto Direttore dei Lavori competono tutti i poteri attribuiti al Codice dei Contratti, regolati in base a quanto stabilito dall'allegato II.14 del Codice.

Resta inoltre espressamente inteso che è in facoltà del Direttore dei Lavori richiedere in corso d'opera, anche presso eventuali fornitori, ogni verifica e prova al fine di accertare l'idoneità e la rispondenza dei materiali alle previsioni del presente Capitolato e di progetto, nonché ogni esame di laboratorio, saggio, prova o collaudo ritenuto necessario per accertare la rispondenza delle opere alle prescrizioni di capitolato, di progetto e di legge ed alle buone regole dell'arte; tutte le conseguenti spese ed ogni onere per assistenza, manodopera, materiali, ripristini e quant'altro richiesto dal Direttore dei Lavori sarà a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è quindi tenuto ad uniformarsi alle disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori senza poter sospendere o comunque ritardare il regolare progresso delle prestazioni ai sensi del Capitolato generale d'appalto.

Resta peraltro inteso che la sorveglianza della Direzione Lavori non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità inerenti alla perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualità dei materiali impiegati.

Qualora l'Appaltatore non ne abbia il titolo, deve assumere un Direttore di cantiere nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai



lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione Lavori, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori.

Il Direttore del cantiere o l'assistente da questi nominato dovrà risultare costantemente presente negli orari di lavoro.

### **Art. 10 Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio – Direttore di cantiere**

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio conformemente alle indicazioni di contratto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'Appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. L'impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e l'eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata alla Stazione appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi.

6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

### **Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo si applicano gli articoli del Capitolato generale d'appalto – Norme Tecnica e della normativa nazionale vigente.





3. Oltre a quanto indicato negli elaborati di progetto, l'Impresa deve tener conto della presenza dei sottoservizi (impianti idrici ed illuminazione) per i quali dovrà attivarsi con gli uffici preposti (Porto Trieste Servizi e Trieste Marine Terminal SpA).

### TITOLO 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE

#### Art. 12 Progetto di fattibilità tecnica ed economica

1. La progettazione di fattibilità tecnico economica posta a base di gara, verificata, validata e approvata, integrata dall'offerta economica dell'appaltatore e recepita dalla stessa Stazione appaltante mediante proprio provvedimento, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva, alle condizioni di cui all'Art. 13 del presente C.S.A., nonché per l'esecuzione dei lavori.
2. Costituisce pertanto parte integrante del progetto di fattibilità tecnico economica anche il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

#### Art. 13 Progettazione esecutiva: modalità e termini

1. Dopo la stipula del contratto il R.U.P. ordina all'appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. Il R.U.P. può emettere il predetto ordine anche prima della stipula del contratto se il mancato avvio della progettazione esecutiva determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di particolari finanziamenti; in tal caso nell'ordine sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano l'immediato avvio della progettazione.
2. Se l'ordine di cui al comma 1 non è emesso o non perviene all'appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l'ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.
3. La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dal provvedimento di cui al comma 1 o dal termine di cui al comma 2 del presente C.S.A. La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnico economica di cui all'Art. 12, posto a base di gara; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara. Sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella di cui all'Art. 2, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Gli elaborati esecutivi dovranno sviluppare i dettagli strutturali di alcuni elementi definiti nel progetto di fattibilità tecnico economica
6. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 120, comma 1 del Codice oppure nel caso di errori



od omissioni riscontrati nel progetto posto a base di gara, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in base ai prezzi di cui all'Art. 42. La Stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 15 (quindici) giorni dall'accertamento della necessità di introdurre nella progettazione esecutiva la variazione al progetto posto a base di gara. L'assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all'appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 3 previsto per la presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non può comunque essere superiore ad un quarto del termine previsto inizialmente.

7. Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l'organo di verifica mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresì, se ciò sia opportuno, sentire il soggetto titolare della progettazione definitiva posta a base di gara e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, al fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara. La redazione del progetto esecutivo deve avvenire nella sede o nelle sedi dichiarate in sede di offerta.

8. In relazione al DM n. 560 del 1° dicembre 2017 la progettazione dovrà essere sviluppata secondo metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture e redatta secondo le specifiche tecniche contenute nel Capitolato Informativo sul B.I.M. allegato al presente capitolato.

#### **Art. 14 Corrispettivo**

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico – soggetto a riduzione conseguita in sede di gara – calcolato in base alle vigenti tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione (D.M. 17 giugno 2016) è pari ad € **xxxxxx** escluse CNPAIA e IVA. Tale compenso è comprensivo anche dei rimborsi spese.

L'importo così stabilito viene accettato in relazione alla quantità ed alla complessità dell'attività in oggetto, come calcolato nello schema di parcella allegato al presente Capitolato quale sua parte integrante e sostanziale.

Il compenso, come sopra indicato, si intende riferito a tutte le prestazioni descritte nel presente Capitolato, nessuna esclusa.

#### **INSERIRE TABELLE**

#### **Art. 15 Ritardo nella progettazione esecutiva**

1. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 22, in caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto dall'Art. 13, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura di cui al comma 2.

2. La penale è determinata nella misura pari allo 1 per mille (euro uno per mille) dell'importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva.

3. Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all'approvazione da parte di quest'ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione,



l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all'ottenimento della verifica positiva e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all'appaltatore o ai progettisti dell'appaltatore.

### **Art. 16 Approvazione della progettazione esecutiva**

1. Entro 20 (venti) giorni dalla presentazione della progettazione esecutiva da parte dell'appaltatore, essa è verificata e validata dal R.U.P. e, ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell'articolo 42 del Codice e dell'allegato I.7, è approvata dalla medesima Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto posto a base di gara, entro i successivi 15 (quindici) giorni. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all'appaltatore a cura del R.U.P.. Sono fatte salve, e qui interamente richiamate, le previsioni dell'art. 48, comma 5, del LEGGE 29 luglio 2021, n. 108 in tema di conferenza dei servizi.
2. Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall'appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 4 o 5.
3. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell'appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore medesimo ai sensi dell'articolo 122 del Codice. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
4. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:
  - a. che si discosta dalla progettazione di fattibilità tecnico economica approvata di cui all'Art. 12, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva;
  - b. in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
  - c. redatta in violazione di norme tecniche di settore;
  - d. che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
  - e. nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice;
  - f. che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione approvata di cui all'Art. 12.
5. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l'hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell'articolo 42 del Codice e dell'allegato I.7 oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.
6. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all'appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 123 del Codice, all'appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:
  - a. le spese contrattuali sostenute;
  - b. le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;
  - c. altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore alle



seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.

### **Art. 17 Consegna dei lavori**

Le modalità ed i termini che regolano la consegna dei lavori sono definiti dall'art. 3, dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti.

Il direttore dei lavori comunicherà all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, la direzione lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15 giorni. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella relativa alla data della prima convocazione.

Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la Stazione Appaltante avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

La consegna dei lavori potrà eventualmente effettuarsi anche in relazione ad una estensione di area ridotta rispetto a quella complessiva, senza che all'Appaltatore spetti, per tale consegna parziale, alcun compenso, risarcimento o protrazione del termine di ultimazione dei lavori.

È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 17. c. 8 e 9 e dell'art. 50 c. 6 del Codice dei contratti; la direzione lavori provvederà in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indicherà espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

In relazione alla natura e alla specificità dei lavori da eseguire, gli interventi sono stati suddivisi in fasi e sottofasi, associate a diverse aree, descritte nel Piano di sicurezza e coordinamento, nelle tavole della cantierizzazione e nel cronoprogramma dei lavori.

Si precisa che per ciascuna fase o sottofase, si potrà procedere mediante un verbale di consegna delle relative aree.

L'Appaltatore dovrà presentare un programma di esecuzione dei lavori che recepisca le suddette consegne predefinite; per ciascuna di queste il termine contrattuale è quello stabilito dal cronoprogramma e al termine delle lavorazioni le aree dovranno essere riconsegnate.

Per ogni giorno di ritardo nella restituzione delle aree si applicano le penali determinate secondo l'art. 16 "Penale per ritardo".



**Il termine contrattuale per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto decorre dalla data del primo verbale di consegna.**

Se l'inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell'Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della stazione appaltante.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l'accesso, che il rispetto delle indicazioni impartite al caso dal Direttore dei lavori e iniziare nel contempo i lavori, proseguendoli poi attenendosi al programma di esecuzione da esso stesso redatto, in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dal presente articolo.

### **Art. 18 Principio e termine utile per il compimento dei lavori**

Il termine utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni **755 (settecentocinquantacinque** in lettere) naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Nel tempo contrattuale sono compresi i tempi per l'approvvigionamento del materiale.

L'Appaltatore è tenuto ad iniziare i lavori immediatamente dopo il verbale di consegna per garantire il rispetto delle vincolanti fasi costruttive di seguito menzionate. In caso di inadempienza, per ogni giorno di ritardo sull'inizio lavori, sarà applicata una penale pari a quella fissata per la ritardata ultimazione dei lavori e nel seguito meglio quantificata.

Entro il termine di ultimazione dei lavori si intendono compresi anche i lavori di sgombero di ogni residuo di materiali e di tutte le attrezzature di cantiere.

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'Appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore si impegna altresì a rispettare le variazioni che la DL si riserva di apportare, per assicurare un processo esecutivo compatibile con i tempi a disposizione, in particolare potranno essere imposti più turni giornalieri di lavori, al fine di rispettare la progressione prevista dall'Appaltatore nel programma citato, ovvero per garantire il completamento dell'opera negli inderogabili tempi previsti.

La Direzione lavori ha comunque il diritto di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalle necessità operative del Concessionario senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'ordine ed il metodo di esecuzione dei lavori sarà quello indicato e prescritto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore possa elevare alcuna eccezione o reclamo in proposito; la Direzione dei Lavori potrà ordinare l'esecuzione di più lavori contemporaneamente e, in casi di urgenza o per altre esigenze, prescrivere che i lavori si eseguano nella notte, in ore straordinarie e nei giorni festivi, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e senza alcun aumento dei prezzi di elenco.



È riservato alla Direzione dei Lavori il diritto di sospendere il proseguimento di un dato lavoro o di tutti i lavori, senza che ciò possa dar luogo ad alcun compenso.

Come meglio precisato nel Piano di sicurezza e coordinamento e nel Cronoprogramma, i lavori avverranno con presenza di navi in banchina e pertanto l'Impresa dovrà adeguare i propri interventi senza pretendere indennizzo alcuno.

In considerazione delle attività del terminalista, l'appaltatore non potrà prevedere una diversa programmazione. L'Appaltatore non avrà titolo alcuno di indennità né per gli intervalli di tempo in cui restasse senza lavoro, né per le interruzioni o ritardi causati da forza maggiore o da qualsiasi altro motivo, né per la maggiore attività che avesse dovuto dispiegare in qualche opera di urgenza, né per la molteplicità dei lavori o provviste eseguiti simultaneamente in più punti.

L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma esecutivo dettagliato dei lavori ai sensi dell'art. 32 c. 9 dell'allegato I.7 del Codice in armonia col cronoprogramma di cui all'art. 30 del medesimo allegato.

Il tempo utile fissato dalla Stazione appaltante comprende in ogni caso un periodo di condizioni atmosferiche avverse secondo quanto viene meglio specificato al successivo punto, nonché i periodi in cui per esigenze di rispetto normativo (periodi di festività o di ferie, ecc., particolari normative di enti comunali e locali, ecc.) i lavori dovessero seguire andamento irregolare e/o venire ridotti e/o interrotti.

Al fine si considereranno giornate piovose quelle nelle quali la precipitazione giornaliera è stata superiore ai 20.00 mm e giornate di gelo quelle per le quali è stata rilevata una temperatura minima eguale od inferiore ai - 5.00 gradi centigradi (°C).

Per l'individuazione dei giorni di pioggia o di gelo ci si atterrà alle rivelazioni operate dalla stazione pluviografica competente nella zona dove si svolge l'intervento.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

La documentazione relativa all'appalto prevista nelle normative vigenti e nel presente capitolato, quindi dichiarazioni, certificazioni e omologazioni redatte sulla modulistica ufficiale in vigore non ancora consegnata entro l'ultimazione dei lavori, dovrà essere trasmessa al Direttore dei lavori entro un termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, pena l'applicazione della penale.

## **Art. 19 Sospensioni e proroghe**

1. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
2. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
3. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei lavori, controfirmati dall'Appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del procedimento entro il 5 (quinto) giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile del procedimento non si pronunci entro 3 (tre) giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati





dalla Stazione appaltante.

4. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
5. Il verbale di sospensione ha efficacia dal 5 (quinto) giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
6. Nell'interesse dell'Amministrazione appaltante, previo accordo della Direzione dei lavori e del Responsabile del procedimento, sono ammesse sospensioni parziali dei lavori, nel relativo verbale dovranno essere riportate le opere o le lavorazioni per cui si intendono interrotti i tempi di esecuzione.
7. Qualora l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, ovvero da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, prevedesse di non potere compiere i lavori entro il termine pattuito, potrà chiedere la proroga, da presentare prima della scadenza dei termini di ultimazione lavori. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
8. Qualora l'Amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti negli elaborati progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel contratto, la Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto deliberativo.
9. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
10. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
11. Qualora le sospensioni siano dovute alle cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre simili circostanze speciali, l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità.
12. Nei casi di sospensioni per ragioni di pubblico interesse o necessità che abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale e comunque 6 (sei) mesi complessivi e l'Appaltatore, in base a proprie autonome valutazioni di convenienza, non avanzi la richiesta di poter recedere dal contratto, non avrà diritto ad ulteriori compensi o indennizzi per il periodo successivo al limite suddetto.
13. Cessate le ragioni che hanno indotto la stazione appaltante a sospendere i lavori, si procederà a disporre la ripresa redigendo il processo verbale di ripresa nel rispetto della normativa nazionale vigente.
14. In ogni caso la durata della sospensione determina il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori.

## **Art. 20 Penali in caso di ritardo**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale



consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori sarà applicata a carico dell'Appaltatore una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale ai sensi dell'art. 126 c. 1 del Codice e dell'art. 50 c. 4 della L. 108/2021.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui al successivo articolo Art. 22, comma 3;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
- e) nella consegna della progettazione esecutiva di cui all'Art. 13 del presente CSA.

3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo per ogni giorno naturale e consecutivo rispetto alle soglie temporali intermedie riferite al programma temporale dei lavori.

4. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.

5. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

6. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del relativo presupposto di applicazione.

7. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 50 c. 4 della L. 108/2021; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 122 del Codice, in materia di risoluzione del contratto.

8. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

### **Art. 21 Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma**

Nel periodo che intercorre tra la consegna e l'inizio dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a presentare al Direttore dei lavori il programma di esecuzione dei lavori, dal quale siano deducibili modalità e tempi secondo i quali l'Appaltatore intende eseguire i lavori nel rispetto dei termini di corresponsione degli acconti e d'ultimazione dei lavori, onde consentire al Direttore dei lavori medesimo la verifica in corso d'opera del loro regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze contrattuali.

L'Appaltatore deve altresì tener conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;





- dei termini di scadenza dei pagamenti;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti.
- del programma dell'arrivo delle navi, durante il quale potranno essere interdette alcune lavorazioni.

Nella redazione del programma, l'Appaltatore è obbligato ad osservare le disposizioni che gli verranno impartite dalla D.L. in merito alla programmazione dei lavori, a considerare l'eventualità di dover coordinare i lavori con la realizzazione, da parte di Imprese terze, di opere non comprese nel presente appalto, che potrebbero, ove necessario, doversi realizzare, anche contestualmente all'esecuzione dei lavori in oggetto.

Qualora il programma così sottoposto non riportasse l'approvazione della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà un termine di 2 (due) giorni per adeguare il programma stesso alle direttive ricevute senza poter avanzare, in relazione alle prescrizioni della Stazione Appaltante, nessuna richiesta di compensi né accampare alcun particolare diritto.

Il programma sarà oggetto di revisione qualora vengano approvate varianti in corso d'opera ovvero quando, per qualsiasi altra ragione, il programma generale debba essere aggiornato.

Il programma mentre non vincola la Stazione Appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore, che ha l'obbligo di rispettare i termini di ultimazione ed ogni altra modalità.

L'Appaltatore deve indicare per iscritto quali impedimenti ostacolano eventualmente il suddetto programma dei lavori, in modo tale che la Direzione Lavori possa porvi tempestivo rimedio.

## **Art. 22 Inderogabilità dei termini di esecuzione**

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;

le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

2. Resta contrattualmente nei limiti di discrezionalità del Direttore dei lavori consentire che le opere si svolgano con diversa scadenza purché sia in ogni caso garantita l'ultimazione delle stesse nei termini fissati e ciò non pregiudichi in alcun modo la perfetta riuscita delle opere né comporti oneri particolari per la Stazione appaltante.

3. Il Direttore dei lavori potrà anche intervenire per modificare determinate modalità e sequenze, ove lo ritenga opportuno per il miglior esito dei lavori, senza che ciò dia diritto a particolari pretese o compensi da parte dell'Impresa che alle disposizioni ricevute dovrà attenersi.



4. La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

### **Art. 23 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

1. L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale, o ancora rispetto l'andamento previsto nel programma temporale dei lavori nonché alla consegna della progettazione esecutiva, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 122 del Codice.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
3. Sono a carico dell'Appaltatore tutti i danni derivanti all'Amministrazione in relazione alla risoluzione del contratto.

## **TITOLO 4 DISCIPLINA ECONOMICA**

### **Art. 24 Anticipazione del prezzo**

Ai sensi dell'articolo 125 del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;



- b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
- c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
- d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al c. 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

#### **Art. 25 Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva**

Ai sensi dell'articolo 44 c. 6 del Codice, la Stazione appaltante provvede al pagamento all'Appaltatore del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva alla validazione, da parte del R.U.P., del progetto esecutivo.

Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.

Il pagamento è effettuato previo il favorevole espletamento degli adempimenti di legge ed è subordinato all'ottemperanza delle prescrizioni di cui al presente capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti.

#### **Art. 26 Pagamenti in acconto**

La Direzione dei lavori, in base alla contabilità delle opere in corso, provvederà alla redazione degli stati di avanzamento. L'Impresa avrà diritto alla rata d'acconto ogni volta che sia maturato un credito pari ad € **?????????.000,00 (euro ?????????????????/00)** inteso al netto dei ribassi d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite nel presente capitolato.

Sulla base degli stati d'avanzamento, la Direzione dei lavori provvederà a predisporre i corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare al competente Responsabile del procedimento che provvederà alla relativa liquidazione.

La Direzione dei lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento all'esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Qualora i lavori, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, rimanessero sospesi per un periodo superiore ai 90 giorni, verrà rilasciato un certificato per il pagamento di un acconto degli importi maturati sino alla data di sospensione. La Direzione dei lavori redigerà il successivo stato di avanzamento al raggiungimento di un importo pari alla differenza tra la percentuale di esecuzione, rispetto all'importo contrattuale, indicata per il successivo SAL e l'importo riconosciuto al momento della sospensione dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 4 e 5, della Legge 9 Agosto 2013, n. 98 l'emissione di ogni certificato di



pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'Appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli "Responsabilità in materia di subappalto" e "Pagamento dei subappaltatori" del presente Capitolato.

### **Art. 27 Conto finale e pagamento a saldo**

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione l'Impresa predisporrà il rilievo dell'eseguito in forma cartacea ed informatica, redatto nella scala e nel formato che la Direzione dei lavori riterrà più opportuna per definire compiutamente le opere, il Direttore dei lavori verificherà tale elaborato e potrà accettarlo, respingerlo o farlo emendare dall'Impresa. Sull'elaborato definitivo andranno poste la firma dell'Impresa e della Direzione dei lavori, con la data di accettazione. Al conto finale dovrà essere allegato il rilievo redatto dall'Impresa: in mancanza di tale elaborato non potrà essere redatto il conto finale ed ogni ritardo andrà addebitato all'Impresa.
2. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore dei lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.
3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
4. La rata di saldo unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del Certificato di collaudo provvisorio.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Il pagamento è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, comma 9 del Codice.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
7. Il termine di cui al precedente punto 2 è valido qualora la documentazione di cui al precedente articolo "Termini per l'ultimazione dei lavori", comma 7, sia stata consegnata entro il termine contrattuale dei lavori, diversamente i 90 (novanta) giorni decorreranno dalla data di consegna al Direttore dei lavori dell'ultimo documento, certificazione, omologazione, dichiarazione.
8. Qualora dalle dichiarazioni risultino irregolarità dell'Impresa, l'Ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'Impresa.
9. Le operazioni di collaudo dovranno concludersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo inadempienze dell'Appaltatore e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall'organo di collaudo.
10. Il costo delle visite di collaudo e delle spese che si rendano necessarie per accertare l'eliminazione di difetti o mancanze sono a carico dell'Impresa. Restano a carico dell'Impresa anche gli oneri delle operazioni di



collaudo.

### **Art. 28 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto**

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorsi i 45 giorni senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al c. 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

### **Art. 29 Ritardi nel pagamento della rata di saldo**

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo "Conto finale e pagamento a saldo", per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

### **Art. 30 Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 6, dell'allegato II.14 del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento.

## **TITOLO 5 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

---

### **Art. 31 Lavori a corpo**

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati



grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella tabella riportante i gruppi di lavorazioni omogenee, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo 184 del Regolamento generale. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all'articolo Art. 4 Modalità di stipulazione del contratto, comma 4, secondo periodo; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo 184.

4. Le quantità indicate nel Computo metrico di progetto non hanno validità contrattuale, in quanto l'Appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'Art. 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella riportante i gruppi di lavorazioni omogenee, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate per le quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al Direttore dei lavori. Tuttavia, il Direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.

### **Art. 32 Lavori a misura**

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'Art. 4 Modalità di stipulazione del contratto, comma 2, del presente capitolato. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica, pertanto le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'elenco prezzi di cui





all'Art. 4 Modalità di stipulazione del contratto, comma 2.

5. Gli oneri per la sicurezza determinati nella tabella di cui all'Art. 2 Ammontare dell'appalto, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella riportante i gruppi di lavorazioni omogenee, per la parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

### **Art. 33 Lavori in economia**

1. Qualora in corso d'opera si dovessero eseguire delle lavorazioni e forniture in economia e quindi non contemplate nel contratto, le stesse non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno contabilizzate secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori, incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

2. La liquidazione è prevista per stati di avanzamento, redatti dal Direttore dei lavori, e ciascuna rata del prezzo d'appalto è determinata, per la parte ad economia, ricavando dalle apposite liste settimanali l'importo delle somministrazioni.

3. Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

### **Art. 34 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera**

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione dei lavori.

2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali previsti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei lavori.

## **TITOLO 6 CAUZIONI E GARANZIE**

### **Art. 35 Cauzione provvisoria**

Ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice, per partecipare alla gara d'appalto, è richiesta al concorrente una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Codice, la garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo del contante), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria



provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante.

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto.

In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.

### **Art. 36 Cauzione definitiva**

Ai sensi dell'articolo 117, comma 1 del Codice, l'Appaltatore per la costituzione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta con ribassi in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 17 del Codice la Stazione appaltante si riserva di richiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali, con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP e dell'Appaltatore, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della cauzione definitiva di cui al presente articolo e delle polizze assicurative di cui all'articolo "Assicurazione a carico dell'impresa".

### **Art. 37 Riduzione delle garanzie**

1. Alla garanzia provvisoria e alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 del Codice.

### **Art. 38 Assicurazione a carico dell'impresa**

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del Codice l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza del presente comma deve inoltre assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel





corso dell'esecuzione dei lavori per un importo di 5 milioni di Euro.

La polizza assicurativa dovrà garantire:

- partita 1 – Opere ed Impianti permanenti e temporanei: la somma assicurata in questa partita corrisponde al valore dell'opera da eseguire;

- partita 2 – Opere ed impianti preesistenti: danni alle opere già esistenti nel luogo del cantiere, causati dalla costruzione delle opere oggetto della partita 1. Garanzia prestata a P.R.A. (Primo Rischio Assoluto) pari ad € 2.000.000,00;

- partita 3 – Costi demolizione e sgombero pari ad € 1.000.000,00.

La copertura assicurativa di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'Appaltatore è altresì obbligato ad istituire la copertura assicurativa prevista dall'art. 125, c. 1 del Codice per l'anticipazione.

### **Art. 39 Assicurazione della progettazione esecutiva**

Deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dalla stipula del contratto, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti derivanti da errori od omissioni del progetto esecutivo.

### **Art. 40 Polizza di garanzia delle opere**

Per tutte le opere oggetto del presente appalto, la polizza assicurativa dovrà contenere la garanzia di manutenzione che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere, da danni, difetti di esecuzione e/o di qualità dei materiali, che copra quindi l'onere economico necessario alla esecuzione di ogni intervento per l'eventuale sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere stesse, nonché da danni a terzi di cui alla sezione B del relativo schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12.03.2004 n.123, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto dell'Appaltatore nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto di appalto.

La durata del periodo di garanzia sarà di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del collaudo provvisorio. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore della Stazione appaltante non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi.

## **TITOLO 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**



### **Art. 41 Variazione dei lavori**

1. Per quanto attiene alle dimensioni, i materiali, le tecniche costruttive previste in progetto, l'Appaltatore, per il fatto di aver partecipato alla gara ed espresso il prezzo, dichiara di aver trovato riscontro alle stesse avendo proceduto a sua cura e spese e con diligenza alla verifica dello stato di fatto e delle opere da realizzare, per cui non vi sono scostamenti o discordanze o elementi tali che costituiscano errore o omissione del progetto esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 del Codice e che non vi sono elementi che possano dare adito a richiesta di speciali ed ulteriori compensi essendo ogni onere stato previsto e compensato nel prezzo.
2. Premesso quanto sopra, non sono ammesse variazioni in corso d'opera a quanto appaltato se non nei limiti e modalità previste di cui all'art. 120 del Codice.
3. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 120 del Codice.
4. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione dei lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
5. In caso di variante è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
6. L'Appaltatore ha facoltà di proporre alla Stazione appaltante, quelle varianti che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori ed apportino delle modifiche migliorative al progetto originario approvato. Tali modifiche devono migliorare gli aspetti tecnico funzionali dell'opera appaltata e, nei singoli elementi tecnologici o singoli componenti del progetto, non possono comportare alterazioni delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto e devono mantenere inalterati i tempi di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.
7. La idoneità della proposta è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione comprendenti anche gli elementi di carattere economico. Le proposte devono essere formulate dall'Appaltatore in forma di perizia tecnica e non devono comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori, corredata da elementi di valutazione economica: tali elaborati devono essere sottoscritti ed acclamati da tecnici abilitati ed iscritti a Collegio oppure Ordine Professionale.
8. Tali proposte non impegnano in nessuna maniera la Stazione appaltante che, sentito il Responsabile del procedimento e, su parere conforme del Direttore dei lavori e del progettista, possono o meno darvi corso, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
9. La Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

### **Art. 42 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

1. Se nel corso dell'esecuzione dei lavori si rendessero necessarie opere compiute, prestazioni e forniture non previste e/o per le quali mancassero i relativi prezzi si procederà, in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore, alla determinazione di nuovi prezzi da formalizzare con relativi verbali, sottoscritti dalle parti e



approvati secondo le modalità di seguito elencate.

2. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista nel contratto, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

- a) desumendoli dal “Prezziario regionale dei lavori pubblici del Friuli Venezia Giulia”;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore ed approvati dal Responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del Responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

4. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati ed approvati, la Stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

5. Tutti i prezzi, sia quelli desunti dai citati listini, sia quelli determinati mediante apposite analisi, saranno soggetti all'applicazione del ribasso contrattuale con le stesse modalità previste per i prezzi contrattuali.

## **TITOLO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **Art. 43 Norme di sicurezza generali**

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle condizioni di igiene, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e di terzi. Tali condizioni sono determinate dalle leggi vigenti, dai documenti di valutazione dei rischi, dal Piano Operativo di sicurezza elaborati dall'Appaltatore, dai subappaltatori e dal committente del lavoro, dal Piano della Sicurezza e Coordinamento allegati al presente contratto ed aggiornati in corso d'opera con le modalità di seguito normate. I prezzi unitari di cui agli Elenchi Prezzi allegati al contratto si intendono comprensivi di ogni onere in tal senso ad esclusione dei costi aggiuntivi individuati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e contabilizzati come stabilito dagli articoli precedenti del presente capitolato.

2. La Stazione appaltante si riserva ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui sopra. La Stazione appaltante, nel caso in cui l'esecuzione dell'opera non proceda secondo quanto stabilito dalle parti e a regola d'arte, si riserva di fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si deve conformare a tali condizioni.

3. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione: l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore; eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento, quando queste, sulla base della esperienza di Impresa, siano in grado di garantire meglio la sicurezza nel cantiere; il Piano Operativo di Sicurezza e di dettaglio complementare al Piano di sicurezza.



4. L'Appaltatore darà immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio o incidente in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause e provvederà a tenere il Committente informato degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle autorità competenti.

#### **Art. 44 Sicurezza sul luogo di lavoro**

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

#### **Art. 45 Piani di sicurezza**

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante.
2. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza di Coordinamento, nei seguenti casi:  
per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;  
per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
4. Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 3 (tre) giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

#### **Art. 46 Piano Operativo di Sicurezza (POS)**

1. L'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto, ovvero prima dell'inizio dei lavori in caso di consegna in via d'urgenza, deve predisporre e consegnare al Direttore dei lavori o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza



per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il Documento di valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e contiene inoltre le notizie di cui allo stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento del presente Capitolato, previsto dall'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

3. Il Piano Operativo di Sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Direttore del cantiere e dal Progettista.

4. A pena di nullità del contratto di appalto, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il piano generale di sicurezza, nonché il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere saranno allegati e formano parte integrante del contratto stesso.

#### **Art. 47 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le "Misure generali di tutela" di cui all'art. 15 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII del decreto stesso.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto dall'allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il Piano di sicurezza e coordinamento nonché il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ogni Piano attinente alla sicurezza redatto dall'Appaltatore e dai subappaltatori e consegnato all'Amministrazione, quindi tenuto in cantiere, deve essere controfirmato dal Coordinatore per l'Esecuzione o accompagnato da sua dichiarazione in quanto lo ha "verificato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii." e ne ha assicurato la coerenza con il Piano di Sicurezza o, se non nominato, dal Direttore dei lavori.

6. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

7. Pertanto i soggetti come il Committente (o soggetto da esso delegato), Responsabile dei lavori (Responsabile del procedimento), Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione, i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nel cantiere, l'impresa appaltatrice (ovvero il Datore di lavoro) e i rappresentanti per la sicurezza si dovranno riferire agli obblighi e alle prescrizioni contenute dallo stesso D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..



## TITOLO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

### Art. 48 Subappalto

L'Impresa già in sede di gara dovrà dichiarare i lavori che intende subappaltare e l'affidamento in subappalto deve essere sempre preventivamente autorizzato dal Responsabile Unico del Procedimento.

L'eventuale subappalto o cottimo sarà regolato dall'art. 119 del Codice, che si richiama integralmente anche per quanto riguarda i pagamenti disciplinati al comma 11, del citato articolo.

Nel caso di subappalti regolarmente autorizzati, ai sensi della vigente normativa, la perdita, da parte dell'impresa subappaltatrice, dei requisiti di idoneità tecnica accertati, ovvero dei requisiti previsti dalla normativa medesima, determinerà l'automatica risoluzione del contratto di subappalto; tale clausola dovrà obbligatoriamente essere prevista dall'Appaltatore nel contratto di subappalto.

La risoluzione del contratto di subappalto non potrà costituire fondamento di alcun diritto dell'Appaltatore in ordine a pretese di indennizzi, risarcimento di danni, né la proroga della data fissata per l'ultimazione dei lavori. I lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui all'Art. 2 sono subappaltabili. L'eventuale subappalto, come stabilito dal DL 31 maggio 2021, n. 77 art. 49 comma 2, in variazione dell'art. 119 del Codice, è limitato dalle indicazioni dei documenti di gara circa le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto.

In riferimento a quanto sopra e nel rispetto dell'art. 119 c. 17 del D. Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e della natura e complessità di determinate lavorazioni, indica di seguito le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario (non subappaltabili).

DESCRIZIONE	Voci a carico dell'aggiudicatario NON subappaltabili (sub-categoria da computo metrico)	CATEGORIE	IMPORTO	Incidenza su importo complessivo
LAVORI				
Totale non subappaltabile				
Totale subappaltabile				
Totale				

Tabella 2 – Importi al netto degli oneri della sicurezza

DESCRIZIONE	Voci a carico dell'aggiudicatario NON subappaltabili (sub-categoria da computo metrico)	CATEGORIE	IMPORTO	Incidenza su importo complessivo
LAVORI				
Totale non subappaltabile				
Totale subappaltabile				





<b>Totale</b>		
---------------	--	--

**Tabella 2 – Importi compresi gli oneri della sicurezza (imputati alla parte lavori)**

#### **Art. 49 Responsabilità in materia di subappalto**

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 8 del Codice, l'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del Codice, l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al periodo precedente.
3. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

#### **Art. 50 Pagamento dei subappaltatori**

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 11 del Codice, la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
  - a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
  - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
  - c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

### **TITOLO 10 CONTROLLI**

#### **Art. 51 Prove e controlli (FAT e SAT)**

Per tutti i principali componenti dell'impianto, l'Impresa proporrà protocolli dedicati volti a normare le prove di accettazione preliminare presso gli stabilimenti di produzione dei componenti stesso (Factory Acceptance Test). L'ufficio della DL potrà effettuare negli stabilimenti produttivi ispezioni e controlli durante le lavorazioni ed i test sopra richiamati, eventualmente con l'assistenza dei propri consulenti.

I tecnici dell'ufficio della DL potranno in qualsiasi momento sorvegliare e controllare l'andamento della fornitura e potranno ordinare, a cura e spese dell'Impresa, modifiche e ricostruzioni, qualora strutture, meccanismi ed impianti non siano costruiti secondo quanto previsto dal contratto e dalle specifiche applicabili.

Le verifiche tecniche nell'officina del costruttore o dei suoi subfornitori non costituiscono accettazione definitiva delle parti; tale accettazione ha luogo solo dopo il soddisfacente collaudo definitivo.

I principali sottoassiemi meccanici dovranno essere provati in officina prima della spedizione in cantiere.



I quadri elettrici e le apparecchiature di controllo dovranno essere sottoposti, prima della spedizione, alla prova funzionale "in bianco".

Prima del collaudo finale, ogni singolo componente di rilievo ed il suo gruppo funzionale, verranno sottoposti a test preliminari in sito (Site Acceptance Test) secondo quanto stabilito da protocolli di test che l'Impresa proporrà alla Stazione Appaltante. Tali prove non costituiscono ancora accettazione finale di sistema che viene raggiunta solo ad esito positivo del Collaudo (v. Art. 60).

### **Art. 52 Controlli, prove e verifiche sui lavori**

1. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali. Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

L'Appaltatore deve redigere il piano di qualità di costruzione e installazione da sottoporre all'approvazione della Direzione dei lavori che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.

2. La Direzione dei lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

3. Sempre nel caso in cui l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione dei lavori sono sufficienti due testimoni per l'accertamento delle lavorazioni compiute da inserire nelle contabilità dell'appalto.

4. Il Direttore dei lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

5. Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

6. In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

7. Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

---

## **TITOLO 11 TITOLO 11 RISERVE**

---





## Art. 53 Riserve

1. La formulazione delle riserve da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata nel rispetto delle modalità e dei termini di legge. Si applicano le seguenti disposizioni:

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nei termini previsti, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicato, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

### 2. Forma e contenuto delle riserve

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le riserve non danno la facoltà a sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate o ordinate.



## **TITOLO 12 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **Art. 54 Accordo bonario e definizione delle controversie**

1. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'art. 210 del Codice.
2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.
3. Si applica l'articolo 212 del Codice sulla transazione.
4. Per la definizione delle controversie non si darà luogo a giudizio arbitrale.
5. Le parti contraenti eleggono come Foro competente quello di Trieste.

### **Art. 55 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) ha l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dalla categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle Casse Edili delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine nell'ambito delle quali potrà essere concesso l'accertamento contributivo;
  - d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
  - e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a



garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 (quindici) giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

---

## TITOLO 13 SCIoglimento DEL CONTRATTO

---

### Art. 56 Risoluzione del contratto

1. Il contratto di appalto può essere risolto dalla Stazione appaltante ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 122 del Codice e in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
2. Il procedimento di risoluzione del contratto è descritto dall'art. 122 del Codice.

### Art. 57 Recesso ordinario

1. Secondo quanto disposto dall'art. 123 del Codice, la Stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, computato ai sensi del citato art. 123 del Codice.

---

## TITOLO 14 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

---

### Art. 58 Documentazione as-built

Almeno 10 giorni lavorativi prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori dell'Impresa, la stessa dovrà fornire:

- disegni costruttivi "come costruito" nelle scale indicate dalla DL delle opere forniti in formato cartaceo e digitale (DWG, DGN o DXF) comprensivi di CTB di stampa. I disegni costruttivi dovranno descrivere con accuratezza tutte le opere oggetto dell'appalto includendo anche: Schemi elettrici e morsettiere, disegni di installazione impiantistica elettrica, meccanica ed altro, studio di selettività, etc;
- manuale di uso e manutenzione dell'impianto nel suo complesso;
- dossier di certificazione di qualità contenente i documenti [originali o autenticati] dall'Impresa relativi a certificati di origine dei materiali; certificati di collaudo non distruttivo;
- rapporto delle prove;



- dichiarazione di conformità, ai sensi del DM 37/08;
- documentazione di progetto esecutiva completa di tutta la documentazione aggiornata anche a seguito di eventuali varianti come effettivamente costruita, sia in formato cartaceo che in formato non editabile PDF/A.

In caso di problematiche riscontrate durante il periodo di garanzia, l'Impresa apporterà le necessarie modifiche ed integrazioni anche alla documentazione sopra descritta.

### **Art. 59 Conto finale**

Ai sensi dell'art. 12 dell'allegato II.14 del Codice il conto finale dei lavori sarà compiuto entro tre mesi dalla data della loro ultimazione, constatata mediante certificazione del Direttore dei Lavori rilasciata ai sensi dell'art. 1 dello stesso allegato.

### **Art. 60 Collaudo**

Ai sensi dell'art. 116 del Codice il collaudo deve essere ultimato entro sei mesi dalla data di fine lavori. L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore, sia per il collaudo tecnico amministrativo che quello statico, gli operai, i mezzi d'opera e le apparecchiature occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti, nonché fare eseguire presso laboratori certificati, quelle prove che venissero richieste (art. 20 dell'allegato II.14 del Codice). Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati difetti, si procederà ai sensi dell'art. 21 dell'allegato II.14 al Codice.

È facoltà della Stazione Appaltante richiedere, prima della ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o totale delle opere eseguite.

In tal caso si provvederà con un collaudo provvisorio per le opere da utilizzare. Tale uso delle opere resta comunque subordinato all'esito favorevole del collaudo statico.

Le modalità di esecuzione, i requisiti professionali dei collaudatori, i divieti di affidamento a determinate figure professionali, le incompatibilità, le misure dei compensi e le modalità di effettuazione del collaudo sono quelle previste dalle norme vigenti.

Il collaudo definitivo e, quindi, lo svincolo delle somme a garanzia, avverrà comunque dopo 6 mesi dalla data del verbale di ultimazione lavori.

### **Art. 61 Manutenzione delle opere fino al collaudo**

Per tutto il periodo decorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo definitivo delle opere, fatte salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere eseguita a cura e spese dell'Appaltatore, che sarà quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo l'Appaltatore dovrà, inoltre, eseguire tutti quei lavori complementari e di finitura riconosciuti



necessari dal Direttore dei Lavori per la migliore riuscita dell'opera, nonché successivamente, dopo il collaudo, sarà tenuto ad eseguire le altre opere che potranno essere prescritte dal collaudatore. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo e, in ogni caso, sotto pena di intervento d'ufficio, nei termini previsti dalla Direzione Lavori, provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori e senza causare sospensioni di attività.

### **Art. 62 Presa in consegna dell'opera**

Successivamente al collaudo definitivo e alla presentazione da parte dell'Appaltatore alla Committenza della cartografia, in scala adeguata, di tutti gli schemi degli impianti elettrici, idrici, igienici, fognari ecc., delle condotte e simili compresi nell'opera eseguita, l'opera sarà presa in consegna dalla Committenza, permanendo la responsabilità dell'Impresa a norma dell'art. 1669 del codice civile.

L'Amministrazione appaltante potrà richiedere l'uso anticipato dell'opera o parte di essa i cui lavori siano compiuti senza che l'Appaltatore abbia diritto a speciali compensi. In tal caso, previo i necessari accordi con l'Appaltatore in merito all'incolumità degli occupanti ed alla decadenza delle responsabilità inerenti, si procederà al preventivo collaudo provvisorio delle opere che il Committente intende utilizzare, redigendo apposito verbale circa lo stato delle stesse, a garanzia di eventuali danni che potessero ad esse derivare.

## **TITOLO 15 NORME FINALI**

---

### **Art. 63 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori**

L'Appaltatore si impegna a sviluppare i lavori secondo il programma definito all'Art. 21.

I tempi di esecuzione o di compimento dei lavori previsti nel programma dei lavori saranno verificati periodicamente dal Direttore dei Lavori.

Al riguardo l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare le variazioni che la D.L. si riserva di apportare successivamente, per assicurare un processo esecutivo compatibile con i tempi a disposizione; in particolare potranno essere imposti più turni giornalieri di lavori, al fine di rispettare la progressione prevista dall'Appaltatore nel programma citato, ovvero per garantire il completamento dell'opera negli inderogabili tempi previsti.

La Direzione lavori ha comunque il diritto di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

### **Art. 64 Osservazioni delle leggi dei regolamenti della normativa tecnica**

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale di Appalto e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti leggi e regolamenti.



- Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F;
- Legge 5/11/1971 n. 1086 “Norme per l’esecuzione delle opere in c.a. e c.a.p. e per le strutture metalliche”;
- D.M. 31-08-1972 relativo alle “Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calce idrauliche”;
- Leggi antimafia 13 settembre 1982, n. 646, 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni (D. Lgs 8 agosto 1994 n.490);
- D.M. 18 luglio 1980 “Istruzioni per la progettazione e l’esecuzione delle opere in cemento armato e cemento armato precompresso con il metodo semiprobabilistico agli stati limite”.
- D.M. 21 gennaio 1982 “criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”;
- D.M. 11 marzo 1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”.
- Le norme emanate dal C.N.R., le norme C.E.I. e le tabelle CEI-UNEL;
- D.M. n. 37 del 22/01/08 "Regolamento [...] recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- Regolamento CPR (UE) 305/2011 “Regolamento del parlamento europeo che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione”;
- NORME CEI – UNI;
- CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici;
- CEI 64-8 V5: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua;
- CEI 11-17 V1: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - Linee in cavo;
- CEI 20-33: Giunzioni e terminazioni per cavi d'energia a tensione Uo/U non superiore a 600/1000 V in corrente alternata e 750 V in corrente continua;
- CEI 17-43: Modalità di verifica tramite calcolo della sovratemperatura per le apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT);
- Circolare MM LL PP 24 giugno 1993 n. 37406/STC;
- D.M. 09 gennaio 1996 “Norme tecniche per l’esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”;
- Circolare Ministero LL.PP. 15 ottobre 1996 n. 252;
- Regolamento recante istituzioni del sistema di qualificazione per le opere pubbliche DPR 25.01.2000 n. 34;
- Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145 capitolato generale d'appalto dei LL.PP.;
- Testo Unico per l’Edilizia di cui al D.P.R. 06.06.2001 n.380;
- Decreto Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni;
- Norme tecniche sulle costruzioni NTC2018;
- IEC 80005-1: IEEE/IEC 80005-1-2019 - IEC/IEEE International Standard - Utility connections in port -- Part 1: High voltage shore connection (HVSC) systems -- General requirements.





L'Appaltatore, inoltre dovrà ottemperare sotto la sua esclusiva responsabilità a tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni statali, regionali e locali, emanate ed emanande dalle competenti Autorità in materia di appalto di lavori, di materiali da costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro o che, comunque, abbiano attinenza o siano applicabili nell'esecuzione dello specifico appalto.

In caso di discordanza tra documenti facenti parte del contratto si osserverà il seguente ordine di prevalenza:

- I. Contratto d'appalto;
- II. Disciplinare di gara;
- III. Capitolato speciale d'appalto;
- IV. Capitolato generale di appalto per i lavori pubblici (DM 19.04.2000 n.145, per quanto applicabile);
- V. Elenco prezzi unitari e elaborati del progetto esecutivo posto a base d'appalto come da elenco.

In caso di contrasto tra gli elaborati grafici prevarrà quello di scala grafica superiore.

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a) Codice dei contratti: il decreto legislativo Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche e integrazioni;
- b) Capitolato generale: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
- c) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) ADSP: Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone.

### **Art. 65 Continuità operativa delle aree portuali**

Per tutta la durata dei lavori di cui al presente appalto, dovrà essere garantito il regolare svolgimento delle attività del terminal merci, assicurando in ogni caso il libero scorrimento sia del traffico veicolare e l'alimentazione delle utenze del terminal.

L'Impresa dovrà realizzare secondo le norme una recinzione delle aree di intervento.

L'Impresa dovrà eseguire i lavori in modo da non arrecare intralci o pericoli a tutte le attività che vengono svolte nell'area, sottostando alle cautele, soggezioni e prescrizioni che le saranno imposte dalla Direzione Lavori.

L'impiego delle aree, al fine di arrecare il minor danno possibile ai vari operatori, potrà avvenire in fasi successive. Particolare attenzione dovrà essere prestata al rispetto dei franchi minimi, sia orizzontali che verticali, da rispettare verso aree di transito, binari, ecc.

Si ricorda che le aree sono soggette ad attività frenetica e frequente non rimandabile o interrompibile pertanto sarà cura dell'Impresa coordinarsi, in accordo con la Direzione Lavori, con gli operatori del terminal al fine di individuare gli slot temporali in cui eseguire quelle particolari operazioni che necessariamente limitano la libertà operativa del terminalista stesso.





### **Art. 66 ISO 14001 - Sistema di gestione ambientale**

L'ADSP è Ente certificato ai sensi della Norma ISO 14001:2004. Pertanto, l'Appaltatore è tenuto a sviluppare i lavori ponendo particolare cura ed attenzione agli aspetti ambientali che questi possono interessare. In particolare sarà cura dell'Appaltatore provvedere ad ogni possibile approntamento di cantiere atto ad eliminare qualsiasi rischio di dispersione di materiali inquinanti che dovessero essere prodotti durante le lavorazioni. Altrettanta cura dovrà essere posta nella gestione dei materiali pericolosi e/o infiammabili da utilizzarsi per lo svolgimento di ogni singola lavorazione, nonché dei carburanti necessari per il funzionamento dei mezzi e delle attrezzature di cantiere.

Al fine di una corretta ed esaustiva gestione dei rifiuti prodotti dal cantiere, l'Appaltatore è tenuto all'applicazione integrale delle normative vigenti in materia (D. Lgs. n.152/06 e s.m.) nonché promuovere ogni iniziativa che possa favorire la raccolta differenziata dei rifiuti per consentirne lo smaltimento secondo metodiche più confacenti alla Norma ISO sopra richiamata.

Allo scopo di verificare l'osservanza delle indicazioni sopra riportate, ADSP, attraverso personale della Direzione Lavori, potrà eseguire sopralluoghi e controlli periodici della documentazione attestante il sistema di gestione dei rifiuti del cantiere; eventuali difformità che dovessero essere rilevate, potranno essere oggetto di appositi Ordini di Servizio la cui inosservanza potrà determinare l'applicazione di penali amministrative a carico dell'Appaltatore, ovvero, in caso di grave inosservanza delle Norme vigenti, la notifica della violazione agli Enti di controllo.

I rifiuti provenienti dalle eventuali demolizioni o escavazioni sono da considerarsi di proprietà dell'Impresa esecutrice dei lavori e dovranno essere smaltiti a cura e carico dell'Impresa stessa ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Pertanto, l'Impresa è da considerarsi il "produttore del rifiuto" ai sensi dell'art. 183 comma b) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed è responsabile, ai sensi di legge, dello stoccaggio, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Resta inteso che l'Impresa dovrà svolgere le operazioni di stoccaggio, trasporto e smaltimento dei rifiuti nel pieno rispetto della legge.

Ai fini del deposito temporaneo dei rifiuti la Stazione appaltante renderà disponibile all'Impresa una adeguata area di cantiere, comunque all'interno delle aree di cantiere indicate nel progetto, su richiesta dell'Impresa stessa ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

L'Impresa incaricata del trasporto e della movimentazione dei rifiuti dovrà essere iscritta all'albo dei gestori dei rifiuti e dovrà eseguire tutte le prescrizioni in relazione al trasporto dei rifiuti indicate dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Eventuali materiali e/o prodotti dalla demolizione o dalla escavazione potranno rimanere di proprietà della Stazione Appaltante a seguito di specifica richiesta della stessa, che potrà essere avanzata anche durante l'esecuzione dei lavori. In tal caso il materiale sarà adeguatamente depositato in un magazzino indicato dalla Direzione dei Lavori compatibilmente con quanto previsto dalla legge.

Come indicato chiaramente nel Computo metrico estimativo, si è individuato un unico prezzo a metro cubo per il carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta da scavi e demolizioni.

### **Art. 67 Eccezioni dell'appaltatore**

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli



previsti nel presente Capitolato, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'esecuzione dei lavori disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre il Committente a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

### **Art. 68 Spese contrattuali**

Tutte le spese contrattuali, per il bollo, la registrazione e la stampa inerenti all'atto di affidamento saranno a completo carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa alcuna nei confronti della Committenza.

Saranno inoltre a carico dell'aggiudicatario le eventuali spese di pubblicazione della presente procedura.

### **Art. 69 Danni di forza maggiore**

I danni di forza maggiore devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

### **Art. 70 Danni alle opere**

Nessun compenso sarà dovuto per danni o perdita di materiali non ancora posti in opera, opere provvisionali ecc.

I danni causati ai materiali ed a tutti i lavori eseguiti in qualunque momento dell'appalto e fino all'approvazione del collaudo provvisorio, dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore cui gli stessi materiali e lavori competono per contratto.

Qualora l'Appaltatore, nell'eseguire i lavori, abbia ad arrecare danni a strutture ed immobili di proprietà della Stazione Appaltante, ovvero di terzi, questi sarà tenuto a ripararli a propria cura e spese.



### **Art. 71 Difetto di costruzione**

Ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Generale la Direzione Lavori potrà ordinare all'Appaltatore di demolire e rifare, a totale sua cura e spese, quelle opere che avrà accertato essere state eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti per qualità, misura, peso, ovvero con una minor lavorazione, oppure potrà a sua scelta ridurre i prezzi convenuti in proporzione delle diminuite dimensioni della diversa lavorazione. Se l'Appaltatore non ottemperasse all'ordine ricevuto, la Direzione Lavori potrà procedere direttamente alla demolizione ed al rifacimento dei lavori riscontrati difettosi, fermo restando che tutti i maggiori oneri saranno a carico dell'Appaltatore. Qualora successivamente venga riconosciuto che i lavori non erano difettosi, l'Appaltatore avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per i lavori di demolizione e ripristino, se da lui eseguiti, escluso qualsiasi altro indennizzo o compenso.

### **Art. 72 Garanzie**

Tutti i materiali ed impianti forniti, di qualsiasi natura o specie, rimangono garantiti fino al collaudo definitivo. La garanzia copre la rispondenza alle prescrizioni tecniche, la buona qualità dei materiali, il regolare montaggio ed il regolare funzionamento. Durante tale periodo di garanzia l'Appaltatore, dietro semplice avviso a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da parte del Committente, ha l'obbligo di riparare tempestivamente, a sua cura e spese, ogni guasto, imperfezione o rottura che si verifichi nelle sue opere, nelle forniture e negli impianti, per effetto della non buona qualità dei materiali, per difetto di esecuzione, di montaggio o di calcoli e per effetto dalla non rispondenza a Leggi, Norme e Regolamenti vigenti ed alle prescrizioni tecniche; di sostituire le parti difettose o deficitarie con altre di buona qualità corrispondenti alle norme di contratto, sufficienti ed idonee, nonché di eseguire tutte le opere di demolizione, ricostruzione o ripristino di opere murarie ed ogni altra opera comunque necessaria per la sostituzione del materiale garantito.

### **Art. 73 Responsabilità verso terzi**

L'Appaltatore è responsabile di danni, manomissioni, guasti che possano derivare dai suoi lavori e dal suo personale ad opere e persone, anche non di sua pertinenza, nei confronti del cliente e di terzi.

L'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e di terzi e per evitare danni ai beni pubblici e privati.

In caso di infortuni ogni responsabilità civile e penale ricadrà sullo stesso e non sul Committente o sul personale addetto alla Direzione Lavori e sorveglianza.

### **Art. 74 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore**

Oltre gli oneri previsti nel Capitolato Generale e gli altri definiti nel presente Capitolato Speciale saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi sotto specificati:

- La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte quelle opere occorrenti a tale scopo, compresi il taglio degli alberi, i movimenti di terra, la recinzione del cantiere stesso con steccatura in legno, lamiere o con muro, nonché la pulizia e la manutenzione di esso cantiere, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai



lavori.

- L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
- L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa un'adeguata illuminazione del cantiere.
- La conservazione delle vie e dei passaggi che venissero intersecati con l'esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo con opere provvisionali e provvedendo, altresì, alle necessarie segnalazioni diurne e notturne.
- La fornitura e mantenimento di cartelli e di segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nei punti prescritti e quanto altro potrà occorrere a scopo di sicurezza o venisse particolarmente indicato dalla Direzione Lavori. Qualora i lavori interessino tratti stradali ove abbia a svolgersi il traffico, dovrà essere garantita l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 e successive modificazioni ed al relativo regolamento di esecuzione.
- La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le attrezzature e/o materiali della Stazione Appaltante che potranno essere state consegnate all'Appaltatore. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo non sia avvenuta la consegna delle opere alla Stazione Appaltante.
- La fornitura di locali uso ufficio, idoneamente rifiniti, forniti dei servizi necessari ed arredati, per la permanenza ed il lavoro di ufficio del personale della Direzione Lavori. I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature in dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.
- La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai quali tettoie, ricoveri, spogliatoi e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.
- Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono, e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
- Le eventuali spese derivanti da oneri di discarica per lo smaltimento di materiali provenienti dagli scavi e demolizioni di cantiere.
- La fornitura di tutti i necessari canneggianti, attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni e saggi relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudazione dei lavori.
- Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni ed autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di aree che non siano nella proprietà o disponibilità dell'Amministrazione, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, passi carrabili, cautelamenti, trasporti speciali, nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o



contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

- La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, in sito ben visibile indicato dalla Direzione, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori. I cartelli, in numero adeguato all'estensione del cantiere, dovranno avere dimensioni non inferiori a m. 1,00x2,00 e recare impresse a colori indelebili le diciture, ed i relativi dati, riportate nello schema tipo allegato alla Circolare n. 1729/UL del 01/06/1990 del Ministro dei Lavori Pubblici. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Detto adempimento dovrà essere compiuto entro 5 giorni dalla consegna dei lavori, decorso tale termine verrà applicata una penale giornaliera di euro 250,00.
- L'esecuzione e le spese per prelievi e campionature di lavori, materiali, componenti, impianti, accessori e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori, accompagnati dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle norme di accettazione, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei Lavori. I campioni e le relative documentazioni accettati dalla D.L. e muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità, devono essere conservati fino al collaudo nei locali che saranno messi a disposizione della Stazione Appaltante dall'Appaltatore medesimo.

A titolo esemplificativo si elencano i principali componenti di cui effettuare campionature e relativi accertamenti di qualità e rispondenza:

- materiali da costruzione (calcestruzzi);
- materiali provenienti da scavi e/o salpamenti;
- elementi strutturali realizzati in opera o prefabbricati;
- conglomerati bituminosi;
- impianti elettrici;
- componenti impiegati per la realizzazione delle infrastrutture, a rete e non, superficiali ed interrati (strade, fognature ecc.).

Le campionature degli impianti devono essere accompagnate, ove occorra, oltre che dalla relativa documentazione tecnica, anche da grafici illustrativi e, ove richiesto dalla Direzione Lavori, dai rispettivi calcoli giustificativi.

Secondo quanto indicato precedentemente nel presente articolo, è, inoltre, a carico dell'Appaltatore l'esecuzione di analisi e prove richieste dalla Direzione dei Lavori per l'accertamento della qualità e della resistenza dei materiali, con l'onere per lo stesso Appaltatore anche di tutta l'attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e l'inoltro dei campioni a laboratori specializzati approvati dalla Direzione dei Lavori, per l'ottenimento dei relativi certificati.

- Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché il loro scarico, la sistemazione nei luoghi di deposito all'interno del cantiere, la conservazione e la custodia, garantendo a propria cura e spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.
- I danni che per cause dipendenti o per negligenza dell'Appaltatore fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte dovranno essere riparati a carico esclusivamente dell'Appaltatore stesso.
- L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavori o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure



e le verifiche previsti nel presente Capitolato.

- L'accesso al cantiere ed il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite od in costruzione alle persone addette di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati i lavori non compresi nel presente appalto, alle persone che eseguono dei lavori per conto diretto del Committente.
- La pulizia quotidiana del cantiere, col personale necessario, anche se occorre per sgombrare materiali di rifiuto lasciati da altre ditte o maestranze.
- La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo.
- Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
- Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
- L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante.
- La conservazione e consegna alla Stazione Appaltante degli oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico, che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori, che spetteranno di diritto allo Stato.
- Il divieto di pubblicare o autorizzare a pubblicare notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta dalla Direzione Lavori.
- L'applicazione integrale di tutte le norme, durante l'esecuzione dei lavori, che formano oggetto del presente appalto, contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
- L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.  
I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulate o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
- Prevenzione antinfortunistica ed igiene del lavoro. L'Appaltatore è tenuto a vigilare affinché, nell'esecuzione di tutti i lavori, vengano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone in genere, addette ai lavori e di terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati, rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti eventualmente arrecati.

L'Appaltatore rimane inoltre obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro ed è rigorosamente tenuto a rispettare e far rispettare da tutto il personale - proprio o di eventuali subappaltatori autorizzati - le disposizioni di cui al Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e successive modifiche e circolari applicative e di ogni altra norma analoga in vigore che venisse emanata prima dell'ultimazione dei lavori. Di qualsiasi infortunio verificatosi in cantiere dovrà essere data immediata comunicazione alla Direzione Lavori e al Coordinatore in fase di esecuzione.





L'Appaltatore pertanto, pena la nullità del contratto d'appalto, dovrà procedere alla redazione del piano operativo di sicurezza e delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, nonché attenersi a tutte le prescrizioni della legislazione nazionale e delle Direttive CEE 89/391, 92/57 e 92/58 del 24.06.1992. Il suddetto piano deve essere consegnato alla Stazione appaltante, e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'Appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il Direttore di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

- La responsabilità dell'osservanza, da parte di eventuali subappaltatori, delle norme anzidette nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Per quanto riguarda la possibilità di subappaltare in tutto o in parte i lavori relativi al presente Capitolato si richiamano le norme previste dall'art. 119 del Codice.

Rimane espressamente convenuto che di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori pagati a misura, di cui all'elenco prezzi, e nella valutazione dell'importo dei lavori pagati a corpo e che quindi non spetterà altro compenso all'Appaltatore qualora il prezzo di appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dall'art. 120 c. 9 del Codice, ed anche quando il Committente, nei limiti stabiliti dall'articolo 120 c. 10 del Codice dei contratti, ordinasse modifiche che rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale.

### **Art. 75 Addestramento del personale**

A cura dell'Impresa dovrà essere svolto un corso di aggiornamento al personale preposto alla manutenzione elettrica con particolare riferimento alla conoscenza dell'apparecchiatura elettrica installata ed al suo funzionamento con particolare approfondimento ai convertitori ed alle strutture di connessione alla nave.

### **Art. 76 Approvazione materiali e componenti**

Entro 10 giorni dall'approvazione della progettazione esecutiva, l'Impresa fornirà la progettazione esecutiva di dettaglio indicante in particolare i materiali e i componenti utilizzati per la necessaria approvazione da parte della DL, che si riserva il diritto di rifiutare forniture non pienamente rispondenti al presente progetto di gara e/o alle normative vigenti. Le specifiche dei prodotti utilizzati dovranno essere sottoposte per approvazioni su carta intestata del fornitore. I materiali comunque entrati in cantiere NON saranno in nessun caso considerati accettati dalla Committente. L'accettazione dovrà comunque e sempre avvenire a seguito di proposta di accettazione dell'Impresa (su modulo cartaceo da concordarsi) e soltanto a seguito di formale accettazione (previo accertamento della qualità) da parte della Committente, il materiale potrà essere impiegato e quindi saldato nel S.A.L. successivo.